



SRL STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

Via della Commenda, 25 – 20122 Milano (sede certificata)
Tel. 02/55011504 – 55011516 Fax 02/55011714
Internet: <http://www.centurionpayroll.com> – e-mail : info@centurionpayroll.com
C.F. e P.IVA 08350850965

SEDI SUL TERRITORIO : FIRENZE-ROMA-TORINO-NOVARA

MILANO, 4 MARZO 2025

Spettabile Clientela

OGGETTO: UN'IMPORTANTE NOVITA' PER CHI HA DEI BUCHI CONTRIBUTIVI ED HA DESIDERIO DI ANDARE IN PENSIONE

E' stata emanata la circolare INPS che si allega alla presente, nella quale meglio si precisano le modalità di recupero dei c.d. buchi contributivi, secondo le novità del Collegato lavoro; è una novità che interessa molti, soprattutto, coloro che hanno desiderio di andare in pensione prima possibile.

Il lavoratore che abbia periodi di contribuzione obbligatoria non versati dal datore di lavoro può versarli all'Inps, anche dopo la prescrizione, per chiedere la costituzione della rendita vitalizia per quei periodi. Lo spiega l'Inps con la **circolare n. 48 del 24/02/2025**, con cui illustra le ultime modifiche alla disciplina della rendita vitalizia contemplata dall'art. 13 della L. n. 1338 del 1962, avvenute tramite l'art. 30 della L. n. 203 del 2024 (c.d. Collegato Lavoro). Modifiche che - si puntualizza - sono entrate in vigore lo scorso 12 gennaio.

Prima delle novità del Collegato Lavoro, l'art. 13 della L. n. 1338/1962 prevede che - ferme restando le disposizioni penali - il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, **può chiedere all'INPS di costituire una rendita vitalizia reversibile**, pari alla pensione o quota di pensione che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. La costituzione di rendita vitalizia è, quindi, lo strumento per rimediare all'inadempimento datoriale dell'obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore. **Essa consente, previa esibizione di prove rigorose, di versare un onere a copertura dei periodi di lavoro la cui**



contribuzione sia stata omessa e che non sia recuperabile per il decorso dei termini di prescrizione.

Adesso, con le novità del Collegato lavoro, questo strumento può essere attivato non solo dal datore di lavoro, come in passato,

E questa è la novità. Come chiarito dall'Istituto previdenziale nella circolare che si allega alla presente, la costituzione della rendita vitalizia, per effetto delle modifiche apportate dal Collegato Lavoro, potrà essere richiesta:

- **dal datore di lavoro** che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente;
- **dal lavoratore stesso**, con onere interamente a proprio carico, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa, sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione;
- **dai superstiti del lavoratore.**

Dunque, sia il datore di lavoro o i suoi aventi causa, che il lavoratore o i suoi superstiti possono essere ammessi alla costituzione di rendita vitalizia reversibile, a condizione che forniscano **la prova dell'effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, della qualifica rivestita dal lavoratore e delle retribuzioni percepite.**

A decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 - spiega l'Inps - si introduce "un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti". Il nuovo diritto - prosegue l'Inps - è attribuito al lavoratore "in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia, ovvero quando la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all'Istituto né dal datore di lavoro né dal lavoratore in sostituzione del datore di lavoro".

Sul piano operativo, si evidenzia, nella circolare citata, la necessità che le Strutture territoriali, nell'esaminare le domande di costituzione della





SRL STP Società di Payroll Outsourcing Consulenza del Lavoro

rendita vitalizia, tengano presente che la prescrizione decennale inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero dal giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS).

L'esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa, redatti all'epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato). La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia conforme debitamente autenticata. Rimaniamo a disposizione di tutti coloro che hanno questa necessità.

Cordiali saluti.

CENTURION PAYROLL SERVICE CENTRO STUDI

Iscrizione Albo Consulenti del Lavoro – Mi n. 55 delle STP

Questa società è in regola con gli adempimenti per la legge sulla privacy n. 196/2003 e succ. DPR 679/2016



UNI EN ISO 9001:2015

